



Comune di San Giorgio Bigarello

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento	3
Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare	3
Art. 3 – Definizione delle entrate comunali	3
Art. 4 – Regolamentazione delle entrate	4
Art. 5 - Aliquote e tariffe	4
Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate	4
Art. 7 – Forme di gestione	5
TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE	6
CAPO I – STATUTO DEL CONTRIBUENTE	6
Art. 8 – Attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente	6
Art. 9 - Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti	6
Art. 10 – Assistenza al contribuente	6
Art. 11 – Principio del contraddittorio preventivo	7
Art. 12 - Avviso di accertamento esecutivo	8
Art. 13 - Annullabilità degli atti tributari	9
Art. 14 - Nullità degli atti tributari	9
CAPO II – AUTOTUTELA ED AL TRI PRINCIPI	9
Art. 15 - Autotutela obbligatoria	9
Art. 16 - Autotutela facoltativa	10
Art. 17 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	10
Art. 18 - Principio di proporzionalità	11
CAPO III – DIRITTO DI INTERPELLO	11
Art. 19 - Oggetto	11
Art. 20 - Legittimazione e presupposti	11
Art. 21 – Contenuto delle istanze	12
Art. 22 – Inammissibilità delle istanze	12
Art. 23 – Procedura ed effetti	12
CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	13
Art. 24 – Ambito di applicazione	13
Art. 25 - Attivazione del procedimento	14
Art. 26 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio	14
Art. 27 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	14
Art. 28 - Esame dell’istanza e invito a comparire	15
Art. 29 - Atto di accertamento con adesione	16
Art. 30 - Perfezionamento della definizione	16
Art. 31 - Effetti della definizione	16
Art. 32 - Riduzione della sanzione	17
Art. 33 - Inadempimento del contribuente	17
CAPO V – RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE	17
Art. 34 - Modalità di pagamento dei tributi	17
Art. 35 – Importi minimi	18
Art. 36 – Ambito applicativo del ravvedimento operoso	18
Art. 37 – Attività di verifica e controllo	18
Art. 38 – Riscossione coattiva delle entrate	19
Art. 39 – Recupero stragiudiziale dei crediti	19
Art. 40 - Notificazione, spese postali e oneri	20
Art. 41 – Sanzioni e interessi	20
Art. 42 – Dilazione di pagamento	21
Art. 43 - Procedure concorsuali e crisi da sovra indebitamento	22
Art. 44 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione e crediti stralciabili	22
CAPO IV – RIMBORSI E COMPENSAZIONI	23

Art. 45 – Rimborsi	23
Art. 46 - Compensazione tra debiti e crediti tributari	24
Art. 47 - Compensazione su proposta d'ufficio	25

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25
--------------------------------------	----

Art. 48 – Accertamento esecutivo	25
Art. 49 - Autotutela	26
Art. 50 – Importi minimi	26
Art. 51 – Riscossione coattiva	27
Art. 52 - Notificazione, spese postali e oneri	27
Art. 53 – Sanzioni e interessi	28
Art. 54 – Dilazione di pagamento	28
Art. 55 - Rimborsi	29

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	30
---	----

Art. 56 – Clausola di adeguamento	30
Art. 57 - Disposizioni finali	30

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di San Giorgio Bigarello, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e disciplina le regole generali comuni applicabili a tutte le entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. n. 212 del 27/07/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i D. Lgs. n. 471 e 472 del 18/12/1997 e ss.mm.ii., nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Le norme del presente regolamento si applicano all'Ente, in caso di gestione diretta del tributo e a terzi, nel caso di affidamento dei relativi servizi, iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997.
4. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina delle singole entrate può essere contenuta in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura delle entrate stesse.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di ogni singola entrata. In questo ultimo caso, il presente regolamento integra quelli specifici. Le deroghe alle disposizioni del presente Regolamento devono essere espressamente previste.

Art. 3 – Definizione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono di natura tributaria l'IMU, la TASI, la TARI, l'addizionale comunale all'IRPEF, l'ICP e TOSAP (soppressi dal 01/01/2021).
2. Costituiscono entrate patrimoniali le entrate di diritto pubblico e di diritto privato, derivanti da canoni e proventi conseguenti all'uso o al godimento particolare di beni comunali, da tariffe e corrispettivi per la fornitura di beni e servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di natura patrimoniale di diritto pubblico le sanzioni amministrative e C.d.S, le rette per la frequenza di asili nido, i servizi cimiteriali, il trasporto scolastico, le entrate corrispettive del servizio di refezione scolastica, le tariffe di palestre e impianti sportivi, il noleggio di sale comunali, il Canone Unico Patrimoniale, gli oneri edilizi, la

TARIP, il COSAP (soppresso dal 01/01/2021). A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di natura patrimoniale di diritto privato gli affitti comunali, il servizio idrico integrato e tutte le altre somme che abbiano fonte in obbligazioni civilistiche tra ente e soggetti privati.

Art. 4 – Regolamentazione delle entrate

1. I regolamenti che disciplinano le singole entrate comunali sono deliberati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano i regolamenti vigenti per l'anno precedente.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite nei regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle norme che regolano le singole entrate.

Art. 5 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario
3. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D. Lgs. n. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.
4. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Per le entrate tributarie è designato, ai sensi di legge, un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Al funzionario responsabile, nominato con provvedimento della Giunta Comunale, può essere attribuita la responsabilità di più tributi.
2. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali relative alle diverse entrate non tributarie i funzionari responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.
3. Il responsabile di ciascuna entrata deve evitare ogni spreco nell'uso dei mezzi in dotazione, deve utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i

risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente.

4. In particolare il funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le attività inerenti alla gestione dell'entrata comprese le attività istruttorie (organizzazione degli uffici, ricezione delle dichiarazioni, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, accertamento, applicazione delle sanzioni);
 - b) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti esecutivi, i solleciti e gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d) cura tutte le fasi del contenzioso di propria competenza;
 - e) esegue le comunicazioni al responsabile dell'area finanziaria previste dal regolamento di contabilità ed esercita il potere di autotutela;
 - f) dispone i rimborsi;
 - g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, cura i rapporti con il soggetto affidatario ed il controllo della gestione e vigila sull'osservanza del contratto di affidamento stesso;
 - h) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
5. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
6. Possono essere identificati i responsabili di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
7. Il coordinamento dell'attività di riscossione coattiva è in capo all'unità organizzativa che gestisce le entrate tributarie, mentre la responsabilità delle attività di gestione della riscossione coattiva (emissione e controllo liste di carico, trasmissione al soggetto gestore della riscossione coattiva, controlli, regolarizzazione contabile, discarichi, inesigibilità) è in capo ai responsabili delle singole entrate individuati dal Piano esecutivo di gestione o loro delegati.

Art. 7 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere all'affidamento, singolarmente per ciascuna entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D. Lgs. n. 446/1997 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.
3. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni previste dalle norme di legge e dai regolamenti comunali per i responsabili del Comune preposti alla gestione delle entrate.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve in ogni caso comportare maggiori oneri a carico del cittadino, fatto salvo il recupero delle spese, sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva in caso di inadempimento del debitore.

5. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti le attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'ente; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I – STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 8 – Attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano l'applicazione delle disposizioni contenute nella L. n. 212 del 27/07/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Art. 9 - Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti

1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle entrate non tributarie, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
2. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità, anche attraverso l'utilizzazione di modalità telematiche, volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, delle tariffe dei servizi, nonché delle tempistiche e delle modalità di pagamento.

Art. 10 – Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. Il servizio è rivolto al contribuente persona fisica, con esclusione dei casi complessi che non possono essere trattati nei tempi medi di erogazione del servizio.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo ovvero il concessionario in caso di esternalizzazione delle funzioni, definisce le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

Art. 11 – Principio del contraddittorio preventivo

1. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali già comunicati al contribuente con avvisi bonari di pagamento, inviati anche per posta ordinaria;
 - c) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, c. 800, della L. n. 160/2019;
 - d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni ed interessi o altri oneri accessori non dovuti;
 - e) gli atti di cui all'articolo 50, c. 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - f) il rigetto delle istanze in autotutela di cui agli articoli 15 e 16;
 - g) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dal Comune che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso della pubblica amministrazione.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 10.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti, diversi da quelli di cui ai commi da 3 a 6, mediante i quali il Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte e sanzioni dovute in relazione alla base imponibile contestata;

- c) le modalità di determinazione degli interessi;
 - d) i motivi da cui ha origine la contestazione sollevata;
 - e) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
9. Nel caso di convocazione del contribuente presso l'ufficio, verrà redatto un apposito verbale riassuntivo dell'incontro, nel quale saranno indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
 10. L'avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni. Ai sensi dell'articolo 6-bis, c. 3, della L. 212/2000, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 11. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle controdeduzioni presentate del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.
 12. La notifica dello schema di atto, di cui al c. 8, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, c. 1, del D. Lgs. n. 472/1997.
 13. Nel caso in cui il contribuente paghi spontaneamente con ravvedimento operoso le somme indicate nello schema di atto, l'ente procederà al recupero della differenza residua, previa emissione di avviso di accertamento esecutivo, ai sensi del comma 10.

Art. 12 - Avviso di accertamento esecutivo

1. Gli avvisi di accertamento di cui all'art.1, c. 792 e seguenti della L. n. 160/2019, emessi per contestare le violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, c. 161, L. n. 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
5. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D. Lgs n. 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni

in pendenza di giudizio.

6. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
7. Qualora il contribuente provveda ad effettuare il pagamento dell'avviso di accertamento oltre i termini previsti, l'Ente procederà al recupero degli oneri ed interessi calcolati sino alla data del pagamento.
8. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.

Art. 13 - Annullabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della L. n. 212/2000, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, c. 2, della L. n. 212/2000 non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 14 - Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della stessa L. n. 212/2000, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D. Lgs. n. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

CAPO II – AUTOTUTELA ED AL TRI PRINCIPI

Art. 15 - Autotutela obbligatoria

1. Il Comune procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del debitore, facilmente riconoscibile dal Comune;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di

decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'articolo 10-quater, della L. n. 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, c. 1, della L. n. 20/1994, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'articolo 19, c. 1, lettera g-bis), D. Lgs. n. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto.
6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza e/o di prescrizione stabiliti dalla legge.

Art. 16 - Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dal precedente articolo, l'Ente può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. In ogni caso, la facoltà di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato che decide nel merito, favorevole all'amministrazione comunale.
3. In caso di presentazione di istanza da parte del contribuente, la stessa deve essere motivata con le ragioni di fatto e giuridiche che giustificano la richiesta di autotutela, nonché adeguatamente documentata.
4. Ai sensi dell'articolo 19, c. 1, lettera g-ter), D. Lgs. n. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto.
5. Si applica il comma 4 del precedente articolo.

Art. 17 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa, relativamente a ciascun tributo, una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, c. 161, della L. n. 296/2006 e delle prescrizioni di cui all'art. 7, c. 1-bis della L. n. 212/2000, l'accertamento può essere annullato in autotutela e sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'ufficio. Nell'avviso di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali detti elementi sono venuti a conoscenza del Comune.
3. Il divieto di bis in idem non si applica qualora si accerti per il medesimo anno di imposta un diverso oggetto imponibile e/o diverso tipo di violazione in merito al medesimo oggetto.

Art. 18 - Principio di proporzionalità

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

CAPO III – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 19 - Oggetto

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
3. L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente e ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati nel proprio sito istituzionale.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 20 - Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 212/2000, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 23, comma 3 del presente Regolamento.
3. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

Art. 21 – Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del c. 1, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 22 – Inammissibilità delle istanze

1. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al precedente articolo, c. 1, lett. a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 23 – Procedura ed effetti

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma precedente si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno

comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
4. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione, non pervenga entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
5. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi.
6. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
7. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
8. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 24 – Ambito di applicazione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'art. 50, della L. n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997 e ss.mm.ii., come declinati nel presente regolamento.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
6. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.

Art. 25 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) su iniziativa del Comune, ovvero su istanza del contribuente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della L. n. 212/2000;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della L. n. 212/2000, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d'atto;
 - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo, qualora non si rientri nei casi di cui alle lettere b) e c) sempreché si tratti di materia concordabile e quindi elementi suscettibili di apprezzamento valutativo;
 - e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis, c. 3, della L. n. 212/2000 laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 26 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, pur non rientrando tra le fattispecie che prevedono l'istituto del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000, prima della notifica dell'avviso di accertamento può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 27 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della L. n. 212/2000. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo

schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma.

2. Dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente, i termini per l'impugnazione dell'atto innanzi alla corte di Giustizia Tributaria sono sospesi:
 - in caso di avviso di accertamento soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo preceduto dalla comunicazione dello schema di atto, per un periodo di 30 giorni;
 - in caso di avviso di accertamento non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo, per un periodo di 90 giorni.
3. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
4. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
5. L'istanza deve almeno contenere:
 - i dati del contribuente, tra cui i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica (certificata ed ordinaria);
 - i riferimenti all'atto accertativo o ai periodi e tributi cui si riferisce;
 - l'indicazione chiara ed esaustiva delle motivazioni che lo hanno indotto a presentarla e gli specifici elementi probatori, a supporto della sua posizione nei confronti dell'Amministrazione;
6. L'impugnazione in sede giudiziale dell'avviso preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ed equivale a rinuncia nel caso in cui l'istanza sia già stata presentata.

Art. 28 - Esame dell'istanza e invito a comparire

1. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti.
2. In caso di sussistenza dei requisiti, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario.
3. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'Ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente per la rideterminazione della pretesa tributaria.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Qualora l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo precedente, contenga già una proposta per la definizione dell'accertamento, corredata da tutta la documentazione necessaria per giustificare la richiesta, l'ufficio, dopo attenta valutazione, può formulare una proposta scritta con una simulazione degli importi eventualmente dovuti in caso di adesione. Nel caso di accettazione presentata per iscritto alla proposta di cui sopra, la definizione si intende conclusa mediante scambio di corrispondenza scritta senza la necessità di comparizione fisica presso l'ufficio.

7. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, c. 3, della L. n. 212/2000, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
8. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
9. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 29 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti. In particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio;
 - b) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - c) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - d) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 30 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza/attestazione del pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo.
3. La rateizzazione degli importi definiti avviene sulla base delle disposizioni previste dall'art. 42 del presente regolamento; in caso di mancato pagamento delle rate, il contribuente decade dal beneficio della rateazione con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 31 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 32 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Sono escluse da riduzioni le sanzioni eventualmente comminate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997 e ss.mm.ii, le sanzioni per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati dal Comune.

Art. 33 - Inadempimento del contribuente

1. L'atto di adesione già sottoscritto diviene inefficace se il contribuente non perfeziona la procedura con il versamento di quanto dovuto. In tal caso, il Comune notifica l'avviso di accertamento, se non ancora emesso, o pone in esecuzione l'avviso già notificato.
2. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima non incide sull'efficacia dell'atto di adesione già sottoscritto. In caso di decadenza dalla rateazione il Comune pone in riscossione a titolo definitivo gli importi ancora dovuti, applicando sul tributo residuo la sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e ss.mm.ii., aumentata della metà.

CAPO V – RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE

Art. 34 - Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità e le scadenze di pagamento spontaneo dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii. e all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 e ss.mm.ii., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.
3. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in auto liquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.
4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 35 – Importi minimi

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme dovute siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti per legge, dai singoli regolamenti e dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi e i canoni calcolati su base giornaliera, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Non si procede al recupero di crediti tributari a mezzo di avvisi di accertamento esecutivi, per importi complessivi, comprensivi di eventuali sanzioni, interessi e spese di notifica, minori o uguali ad Euro 25,00 per ciascun debitore. Tale limite non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi concernenti un singolo tributo. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Non si procede alla riscossione coattiva dei crediti tributari qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica, non superi, per ciascun debitore, l'importo di Euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. In tali casi l'importo viene posto in riscossione in una fase di precoattivo mediante l'invio di un sollecito di pagamento. Tali importi, sono dichiarati inesigibili una volta decorso il termine per la prescrizione. Tale limite non si applica qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento degli obblighi concernenti la singola entrata.
4. L'accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a euro 10,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 794, della L. n. 160/2019. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità; il debito rimane comunque a carico del debitore e potrà essere recuperato con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di euro 10,00.

Art. 36 – Ambito applicativo del ravvedimento operoso

1. Alle violazioni relative ai tributi locali si applica l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal D. Lgs. n. 472/1997 e ss.mm.ii., che consente al contribuente di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in maniera spontanea.
2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.
3. I contribuenti che abbiano omesso di presentare nei termini la dichiarazione o denuncia, anche di variazione e abbiano omesso in tutto o in parte il versamento del tributo dovuto, possono ravvedersi versando il tributo, se dovuto, ed una sanzione ridotta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 e ss.mm.ii., a condizione che non abbiano avuto inizio attività di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, e che non siano decorsi i termini di decadenza per tali attività fissati dalla legge.
4. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse, ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Art. 37 – Attività di verifica e controllo

1. I soggetti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, per la parte di propria competenza, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolare effettuazione da parte dei contribuenti degli adempimenti posti

dalle leggi e dai regolamenti a loro carico, devono utilizzare tutte le risorse ed informazioni a disposizione al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative a:
 - a) risorse tributarie comunali,
 - b) risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell'art. 1 del D.L. 203/2005, individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 e s.m.i. può essere istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari. Tale fondo è costituito da un importo percentuale delle maggiori somme a titolo di tributo o maggior tributo, interessi e sanzioni riscossi a titolo definitivo e destinato all'incentivazione del personale degli uffici tributari, nonché di altro personale dipendente del Comune, laddove ricorrano necessità, specificamente individuato ed incaricato delle attività di partecipazione alle attività di verifica e controllo. La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo di cui sopra, l'individuazione del personale incaricato, le modalità di costituzione, i criteri di ripartizione e la liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta Comunale che ne approva il relativo Regolamento.

Art. 38 – Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie è effettuata secondo le modalità previste dai commi da 792 a 804 della L. n. 160/2019 in materia di accertamento esecutivo tributario. La disciplina della riscossione coattiva si trova nel titolo II del DPR 602/73 che confluirà nel T.U.33/2025.
2. La riscossione coattiva delle entrate può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune di San Giorgio Bigarello;
 - b) mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, c. 5 lettera b) del D.Lgs n. 446/1997 e ss.mm.ii.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione (ADER) affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e ss.mm.ii.;
3. Il responsabile della relativa entrata individua i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni organiche, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e dalla normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
4. Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso, il Responsabile della relativa entrata procede con l'invio del sollecito di pagamento previsto dall'articolo 1 c. 795 della Legge n. 160/2019 e al successivo avvio della fase coattiva in forma diretta o all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

Art. 39 – Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate.
2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo

svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del Contribuente moroso.

Art. 40 - Notificazione, spese postali e oneri

1. Gli atti di accertamento tributario possono essere notificati a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o atto giudiziario, oppure in forma diretta dal Servizio Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile.
2. Gli avvisi di accertamento esecutivi di entrate tributarie, in presenza di domicilio digitale del destinatario, possono essere notificati tramite la piattaforma per la notificazione digitale (SEND) e a mezzo di canali di posta elettronica certificata accedendo agli elenchi INIPEC e INAD.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Legge sulla privacy) e al GDPR (General Data Protection Regulation) le modalità di notificazione devono essere tali da garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. Per la notifica degli atti di accertamento tributari e delle ingiunzioni fiscali il Responsabile del Servizio Finanziario, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 c. 158 della L. n. 296/2006.
5. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibile nei confronti del contribuente stesso o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal D.M. del 14 aprile 2023. Eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal comune.
6. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e posti a carico del debitore.

Art. 41 – Sanzioni e interessi

1. In materia di entrate di natura tributaria si applicano i principi generali relativi alle sanzioni amministrative tributarie di cui ai D. Lgs. n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.ii., nonché i principi stabiliti dallo Statuto del contribuente e dalle disposizioni contenute negli specifici regolamenti comunali. Nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione, in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlate al versamento degli importi complessivamente dovuti, entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi da applicare sulle somme dovute in seguito alle attività di accertamento sono determinati in misura annua pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
4. Ai sensi dell'art.1, c. 802 della L. n. 160/2019, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento di cui al c. 792 dell'articolo medesimo e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di 1 punto percentuale.

Art. 42 – Dilazione di pagamento

1. Su richiesta del debitore, nelle ipotesi di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, può essere concessa dal Responsabile della relativa entrata la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio. L'istanza di rateizzazione può essere accolta solo a seguito dell'esame della situazione complessiva del debitore alla data di presentazione della domanda e deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento oppure contestualmente alla definizione dell'atto di adesione, in caso di accertamento con adesione.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione vengono inviati a mezza raccomandata, PEC o posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento (calcolo c.d. "alla francese") con la precisa indicazione degli importi e delle scadenze.
4. La dilazione viene concessa secondo il seguente schema:
 - per importi fino ad € 100,00 nessuna dilazione;
 - per importi da € 100,01 a € 500,00: fino a 4 rate mensili;
 - per importi da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - per importi da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - per importi da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
 - per importi oltre € 20.000,00 fino a 48 rate mensili.
5. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 50,00.
6. Il responsabile di ogni entrata, in presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, può derogare ai limiti di rateizzazione di cui al precedente comma 3.
7. Sull'importo rateizzato maturano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il tasso applicato rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
8. È possibile chiedere la rateazione contemporanea del pagamento di più atti di accertamento, a condizione che siano tutti relativi al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in questo caso le soglie dell'importo della rateazione si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ogni entrata, distinte domande di rateazione.
9. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, dopo espresso sollecito, il debitore decade dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è riscuotibile in unica soluzione.
10. Le rate mensili, nelle quali il pagamento è stato dilazionato, comprensive di interessi, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
11. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/2019 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

12. È facoltà del Comune, laddove lo ritenga opportuno in casi di dubbia esigibilità, richiedere la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
13. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
14. La dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo è effettuata dall'agente della riscossione, secondo i criteri e le modalità di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e ss.mm.ii.
15. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni legislative regolamentari che disciplinano le singole entrate.
16. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D. Lgs. n. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73 e ss.mm.ii., la richiesta di rateizzazione riferita ad importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate – Riscossione o ad altri concessionari privati, deve essere presentata agli stessi, che agiranno secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Art. 43 - Procedure concorsuali e crisi da sovra indebitamento

1. L'insinuazione, ordinaria o tardiva, in una procedura concorsuale viene disposta per importi dovuti e non pagati dal soggetto interessato dalla procedura stessa.
2. Prima di procedere all'insinuazione nel passivo potrà essere contattato il gestore della crisi e insolvenza dell'impresa, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile. In caso di assenza o incapacienza della massa passiva sarà facoltà dell'ente procedere meno all'insinuazione al passivo della procedura.
3. L'ammissione al passivo nelle procedure concorsuali è disposta per importi dovuti e non pagati da soggetto dichiarato insolvente solo se gli stessi hanno complessivamente un importo maggiore di Euro 258,32.
4. L'ammissione tardiva al passivo nelle procedure concorsuali è disposta per importi dovuti e non pagati da soggetto dichiarato insolvente solo se gli stessi hanno complessivamente un importo maggiore di Euro 516,46.

Art. 44 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione e crediti stralciabili

1. I crediti inesigibili o ritenuti di difficile riscossione, su proposta motivata del responsabile del servizio, previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione o altra idonea e documentata causa di inesigibilità definitiva.
3. Prima dello scadere del termine prescizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva.
4. Il riconoscimento formale dell'insussistenza o dell'assoluta inesigibilità del credito deve essere adeguatamente motivato in ordine all'esistenza degli elementi giustificativi o indicando le ragioni che

hanno condotto alla prescrizione, fermo restando l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad evitarne la maturazione.

5. Il responsabile del servizio con apposita determina, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, evidenzia crediti non iscritti o cancellati dal ruolo coattivo (per importo minimo, per irreperibilità del debitore, per comunicazioni del soggetto preposto alla riscossione o per altre motivazioni debitamente valutate) affinché vengano cancellati dal rendiconto finanziario o dallo Stato Patrimoniale.
6. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita al Funzionario Responsabile dell'entrata la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori, o comunque pari, alle spese previste per le necessarie procedure.

CAPO IV – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Art. 45 – Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali, i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sentenza è divenuta definitiva.
2. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare al contribuente il diniego dell'istanza.
3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta, l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tal caso, il termine di 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
4. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
5. Non si procede al rimborso qualora sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio può eventualmente procedere con la compensazione così come disciplinata all'articolo seguente.
6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2016, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
7. I rimborsi relativi ai tributi comunali di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 (dodici/00).
8. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (come nel caso di più eredi di un soggetto deceduto) all'istanza di rimborso deve essere allegata autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

Art. 46 - Compensazione tra debiti e crediti tributari

1. Ai fini del presente Regolamento è possibile richiedere la compensazione quando il contribuente è contestualmente titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune di San Giorgio Bigarello e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Non si procede a compensazione qualora l'importo annuale da compensare sia inferiore o uguale ad Euro 12,00 (dodici/00).
3. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Funzionario Responsabile del tributo.
4. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso (compensazione verticale).
5. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso (compensazione orizzontale).
6. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento che intende compensare, un'istanza contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno di imposta e per tributo;
 - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
7. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.
8. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di importo rimborsabile. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
9. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo compensato e dell'eventuale somma residua.
10. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente;
 - b) tributi riscossi mediante concessionari della riscossione;
 - c) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento; somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

Art. 47 - Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni divenuti definitivi, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al rimborso dell'importo non compensato.

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Art. 48 – Accertamento esecutivo

1. L'attività di accertamento delle entrate di natura patrimoniale è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali inadempimenti, provvede alla notificazione di un avviso di accertamento esecutivo, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 792, di cui sopra, non si applicano alle contravvenzioni stradali per le quali costituisce titolo esecutivo il verbale di accertamento.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono essere notificati in conformità ai termini di prescrizione/decadenza previsti per ciascuna tipologia di entrata dal codice civile e dalle leggi di settore.
5. Gli atti, sottoscritti dal responsabile dell'entrata, devono contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto;
 - d) dell'autorità giurisdizionale competente e le modalità procedurali da seguire per la presentazione di un eventuale ricorso avverso l'atto.
 - e) delle modalità attraverso le quali il pagamento può essere effettuato, nonché l'esplicitazione degli oneri di riscossione e degli interessi di mora che saranno applicati in caso di pagamento successivo alla scadenza;
 - f) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
6. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
7. L'avviso di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle stesse, deve contenere l'intimazione formale ad adempiere all'obbligo di pagamento delle

somme specificatamente indicate nell'atto, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, del decreto legislativo n. 150/2011.

8. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
9. L'avviso deve altresì riportare la precisa identificazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.

Art. 49 - Autotutela

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - a) errore di persona;
 - b) errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) duplicazione della richiesta di pagamento;
 - e) mancata considerazione di pagamenti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati;
 - h) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza o prescrizione stabiliti dalla legge.

Art. 50 – Importi minimi

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Per le entrate extratributarie le soglie minime di versamento e rimborso, se previste, sono disciplinate dalle norme e regolamenti specifici in materia e sono gestite dal settore responsabile dell'entrata.

Art. 51 – Riscossione coattiva

1. Decorso il termine ultimo per il pagamento, il Responsabile della relativa entrata procede con l'invio del sollecito di pagamento previsto dall'articolo 1 comma 795 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e al successivo avvio della fase coattiva in forma diretta o all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. La riscossione coattiva delle entrate può essere effettuata:
 - d) in forma diretta dal Comune di San Giorgio Bigarello;
 - e) mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - f) mediante l'agente nazionale della riscossione (ADER) affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.;
3. Il responsabile della relativa entrata individua i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni organiche, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e dalla normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
4. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 in materia di accertamento esecutivo tributario e accertamento esecutivo patrimoniale.
5. La riscossione coattiva delle contravvenzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è effettuata tramite ingiunzione di pagamento con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Art. 52 - Notificazione, spese postali e oneri

1. Gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali possono essere notificati a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o atto giudiziario, oppure a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile.
2. Gli avvisi di accertamento esecutivi di entrate patrimoniali, in presenza di domicilio digitale del destinatario, possono essere notificati tramite la piattaforma per la notificazione digitale (SEND) e a mezzo di canali di posta elettronica certificata accedendo agli elenchi INIPEC e INAD.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla privacy) e al GDPR (General Data Protection Regulation) le modalità di notificazione devono essere tali da garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibile nei confronti del contribuente stesso o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal D.M. del 14 aprile 2023. Eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal comune.
5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e posti a carico del debitore.

Art. 53 – Sanzioni e interessi

1. I Regolamenti che disciplinano le entrate patrimoniali indicano le sanzioni amministrative e le penali applicabili per le relative fattispecie; ove gli stessi non provvedano specificatamente, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000.
2. Gli interessi da applicare sulle somme dovute in seguito alle attività finalizzate al recupero delle entrate patrimoniali, sono determinati in misura annua pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
5. Ai sensi dell'art.1, comma 802 della L. 160/2019, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento di cui al comma 792 dell'articolo medesimo e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di 1 punto percentuale.

Art. 54 – Dilazione di pagamento

1. Il Responsabile dell'entrata può concedere ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, debitori di somme certe, liquide ed esigibili per effetto della notifica di avvisi di accertamento o di intimazioni al pagamento, il beneficio del pagamento rateale. Il suddetto beneficio può essere concesso su specifica istanza da presentarsi entro il termine previsto per il versamento dell'avviso di accertamento o dell'intimazione al pagamento, in caso di temporanea situazione di difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione vengono inviati a mezza raccomandata, PEC o posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data della richiesta. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento (calcolo c.d. "alla francese") con la precisa indicazione degli importi e delle scadenze.
4. La dilazione viene concessa secondo il seguente schema:
 - per importi fino ad € 100,00 nessuna dilazione;
 - per importi da € 100,01 a € 500,00: fino a 4 rate mensili;
 - per importi da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - per importi da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - per importi da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
 - per importi oltre € 20.000,00 fino a 48 rate mensili.
5. Il responsabile di ogni entrata, in presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, può derogare ai limiti di rateizzazione di cui al precedente comma.
6. Sull'importo rateizzato maturano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il tasso applicato rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
7. È possibile chiedere la rateazione contemporanea del pagamento di più atti di accertamento, a condizione che siano tutti relativi alla medesima tipologia; in questo caso le soglie dell'importo della rateazione si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede

la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ogni entrata, distinte domande di rateazione.

8. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, dopo espresso sollecito, il debitore decade dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è riscuotibile in unica soluzione.
9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
10. È facoltà del Comune, laddove lo ritenga opportuno in casi di dubbia esigibilità, richiedere la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
11. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
12. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D. Lgs. n. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73 e ss.mm.ii., la richiesta di rateizzazione riferita ad importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate – Riscossione o ad altri concessionari privati, deve essere presentata agli stessi, che agiranno secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni legislative regolamentari che disciplinano le singole entrate.

Art. 55 - Rimborsi

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme delle quali si chiede la restituzione.
3. Il Responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
4. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
5. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 – Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 57 - Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si ritiene abrogato il precedente Regolamento comunale generale delle entrate comunali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 24/09/2020.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2026.